

I 722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE

Provvedimento n. 20765

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE, divenuto ora articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito anche articolo 101 del TFUE);

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la propria delibera del 15 febbraio 2007, n. 16472, e la relativa Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera adottata in data 18 novembre 2009, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del TFUE), nei confronti delle società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo - Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione - Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. - Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. (T.S.E. S.r.l.) e Villanova S.p.A. e dell'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, al fine di accertare l'eventuale esistenza di un'intesa volta ad alterare le dinamiche competitive nel mercato della spedizione internazionale di merci su strada da e per l'Italia attraverso uno scambio di informazioni commercialmente sensibili ed un coordinamento delle strategie commerciali ed, in particolare, delle politiche di prezzo;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, e in particolare quelli relativi agli accertamenti ispettivi, effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 26 novembre 2009, presso le sedi delle società DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. e Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., nonché le successive comunicazioni pervenute, rispettivamente, in data 11 dicembre 2009 ed in data 16 dicembre 2009;

VISTA la documentazione prodotta in data 11 gennaio 2010, ad integrazione della segnalazione presentata in data 12 maggio 2008;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita e dalle informazioni trasmesse dalla società DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. è emerso che dal 1° gennaio 2005 le attività italiane di spedizioni internazionali via terra del gruppo Deutsche Post sono state trasferite dalla società DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. alla società DHL Express S.r.l.;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita e dalle informazioni trasmesse dalla società Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., è emerso che dal 1° gennaio 2008 detta società ha variato la propria denominazione sociale in Geodis Wilson Italia S.p.A. - mantenendo in capo a sé unicamente le attività di spedizione via aerea e via mare - ed ha trasferito per scissione il ramo d'azienda relativo alle attività di trasporto internazionale e nazionale via terra ad una società di nuova costituzione denominata Geodis Zust Ambrosetti S.p.A.;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta in data 11 gennaio 2010, integrativa della segnalazione del 12 maggio 2008, risulta emergere che all'intesa oggetto di istruttoria avrebbero partecipato anche le imprese Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l.;

CONSIDERATO che la documentazione in atti induce quindi a presupporre l'esistenza di un'intesa intercorsa, almeno dal 2002 al 2007, tra le società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo - Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione - Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. - Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. (T.S.E. S.r.l.), Villanova S.p.A., DHL Express S.r.l., Geodis Wilson Italia S.p.A., Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l. e l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, idonea ad alterare il meccanismo concorrenziale nel mercato delle spedizioni internazionali via terra da e per l'Italia, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE, ora articolo 101 del TFUE;

RITENUTO, pertanto, di estendere l'istruttoria alle società DHL Express S.r.l., Geodis Wilson Italia S.p.A., Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l.;

DELIBERA

a) di estendere il procedimento avviato in data 18 novembre 2009 nei confronti delle società DHL Express S.r.l., Geodis Wilson Italia S.p.A., Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è il Dottor Vito Meli;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela della Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela della Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà